



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Pascoli"

P.zza Umberto I, 83040 FRIGENTO (AV) *Con Sezioni Associate di  
GESUALDO – STURNO - VILLAMAINA*

e-mail: [avic83700r@istruzione.it](mailto:avic83700r@istruzione.it) – Tel/Fax 0825/444086 - C.F. 81000930644



**Ai docenti a tempo determinato  
dell'I.C. "G. Pascoli" di Frigento**

**All'Ufficio di Segreteria per quanto di  
competenza**

**p. c. a tutto il personale dell'Istituto  
Comprensivo**

**Atti**

**Al sito web dell'Istituzione Scolastica**

### **CIRCOLARE N. 19**

*(A.S. 2025/2026)*

**OGGETTO: Fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato – disposizioni operative.**

#### **Quadro normativo di riferimento**

La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative che regolano la materia.

##### **1. Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013).**

Art. 55 - Stabilisce che il personale docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante il resto dell'anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6 giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

##### **2. Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.**

Art. 5, comma 8 (modificato dall'art. 54 della L. 228/2012) - Sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

##### **3. CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.**

Art. 38 - Modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

##### **4. Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021.**

Chiarisce che, in base alle circolari applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di impossibilità non imputabile al dipendente, come: decesso; malattia e infortunio; risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta; congedo obbligatorio per maternità o paternità.

##### **5. Circolare prot. 75233 del 27/03/2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito.**

Chiarisce la monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato.

### **Modalità di fruizione delle ferie**

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono alcune indicazioni operative.

1. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali: vacanze natalizie, vacanze pasquali, ponti, festività e sospensioni delle attività didattiche e/o lezioni previsti dal calendario regionale e da delibere del Consiglio di Istituto, periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (fatti salvi gli impegni per scrutini e le singole giornate di impegno per le prove d'esame).
2. È possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni: le ferie devono essere state maturate; la fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

#### **I docenti con contratto fino al 30 giugno:**

- devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni di cui al precedente punto 1;
- in assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

#### **Docenti con contratto fino al 31 agosto:**

- devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Si richiama l'attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla recente sentenza della Corte di Cassazione e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie.

1. Si sottolinea l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie.
2. Si precisa che la mancata richiesta di fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, a fronte dell'informazione adeguata della scuola (apposita circolare, come da nota MIM prot. n. 1904 del 10/01/2024) fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva. Considerato che la presente circolare costituisce adeguata comunicazione, l'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione delle ferie.

Per le supplenze brevi e saltuarie restano in vigore le precedenti disposizioni normative.

**SI INVITA**, pertanto, il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lucia Ranieri

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa